



STATUTO

Associazione Jonas San Benedetto del Tronto ETS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e ss.mm.ii e dalla normativa vigente in materia, una Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Associazione Jonas San Benedetto ETS" da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

La denominazione Jonas, così come il logo, sono di proprietà dell'Associazione Jonas Italia Ente del Terzo Settore, della quale la presente Associazione è associazione aderente e l'uso di detta denominazione e del logo sono vincolati al permanere di detta qualità e sono regolati ai sensi del contratto tipo di utilizzo che Jonas nazionale stipula con ogni singolo ente territoriale aderente.

Inoltre l'Associazione, in quanto socia dell'Associazione Jonas Italia Ente del Terzo Settore, nello svolgimento della propria attività dovrà conformarsi agli orientamenti e alle direttive provenienti dagli organi direttivi e assembleari di quest'ultima in relazione alla psicoanalisi ed alla attività scientifica e/o clinica in generale.

La presente Associazione è indipendente e dotata di completa autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi del presente statuto.

ART. 2 - Scopo, finalità, attività

L'Associazione ha lo scopo di prestare servizi sanitari, sociali e socio sanitari a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche e familiari attraverso l'applicazione di tariffe sostenibili. L'attività è diretta verso quei soggetti che soffrono in modo non temporaneo di patologie psichiatriche, anoressie-bulimie, dipendenze, depressioni, attacchi di panico e disabilità oggi definite quali "patologie del disagio contemporaneo", e a minori abbandonati, orfani o in situazioni di devianza e a famiglie multi problematiche.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- 
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- sensibilizzare e avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio contemporaneo;
- formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori nel campo del trattamento dei sintomi del disagio contemporaneo, esclusivamente agli associati nell'ambito interno dell'organizzazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna al raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 - Presupposti e orientamenti scientifici

1. L'Associazione, nella cura delle patologie del disagio contemporaneo, ha un orientamento psicoanalitico traendo riferimento dall'insegnamento di Sigmund Freud,

Jacques Lacan, dalla produzione scientifica di Massimo Recalcati e dagli sviluppi teorico-clinici del suo insegnamento applicato all'istituzione. 39

2. La produzione scientifica di Massimo Recalcati, a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per la clinica del trattamento dei "Nuovi Sintomi" di cui Jonas Italia intende occuparsi attraverso le Associazioni aderenti locali.

ART. 4 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa, che posseggano i requisiti morali e scientifici compatibili con l'oggetto, lo scopo, i presupposti e gli orientamenti scientifici della presente Associazione e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

In caso di domanda di ammissione a socio/a presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dagli esercenti la potestà parentale. I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.5 - Diritti e obblighi dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli/le associati/e.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati/e sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati/e delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;
- modificare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/lla socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o in mancanza dall'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- recesso;
- esclusione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art.2 del presente statuto.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato dall'interessato/a entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate ai soci interessati, entro 60 giorni.

L'associato/a può sempre recedere dall'Associazione comunicando per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli/le associati/e che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei/Ile soci/e;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- il Revisore legale dei conti (eventuale).

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto alle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Nel caso di soci minorenni, la partecipazione alle assemblee viene estesa al genitore del socio minore, conferendogli diritto a parteciparvi ed intervenire in nome e per conto del socio minore rappresentato.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata in originale, anche in calce all'avviso di convocazione, da presentare il giorno dell'Assemblea.

ART.9 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare almeno dieci giorni prima della data stabilita ai soci tramite: per posta ordinaria o per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

Il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni in caso di motivata urgenza.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno e su richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 10 - Compiti e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei/le componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissa su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla esclusione degli/le associati/e;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli associati possono richiedere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. La richiesta deve essere formulata in forma scritta, deve essere

sottoscritta da almeno un quinto dei soci e deve pervenire al Consiglio Direttivo un mese prima della data dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza o impedimento di quest'ultimo, da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il presidente dell'Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati - in proprio o per delega - e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto o per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, è valida alla presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'art.24 del presente statuto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non devono essere presenti candidati alle elezioni.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione secondo la procedura descritta nell'art. 22.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto

ART. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione previsto dall'art.26 del CTS, dura in **carica 3 anni** ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I/le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Al conflitto di interessi si applica l'art.2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, i cui compiti sono elencati nell'art.15;
- il Vice presidente, i cui compiti sono elencati nell'art.15
- il Segretario, conserva gli atti dell'associazione; redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura

l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona;

- il tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi. Le funzioni di tesoriere e segretario possono essere conferite anche alla stessa persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, e comunque almeno quattro volte l'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno 7 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradDETTO.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo secondo la procedura descritta nell'art.22. I consiglieri sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominati, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, a scopo consultivo.

ART. 13 - Decadenza dal Consiglio Direttivo

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni

consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

ART. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi e con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art.13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci e delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- deliberare sull'esclusione dei soci morosi;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 15 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare ad uno/a o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Al vice-presidente può essere conferita anche la carica di segretario.

Articolo 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 CTS. Qualora si renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l'Assemblea lo riterrà opportuno, verrà nominato l'Organo di controllo composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/le componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 c.1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art.16 del presente statuto, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione nominerà un/a Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 21- Bilancio

L'esercizio finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Ai sensi e nei termini previsti dall'art.48 co.3 CTS e ss.mm.ii il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ai sensi dell'art.13 c.1 CTS il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art.13 c.2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Ai sensi dell'art.13 c.6 il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione. Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con

le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ART. 22 – Libri sociali

L'associazione deve tenere il:

- libro dei soci tenuto dal Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al Presidente. Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del/la Presidente e del Segretario. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 23 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS e dalla normativa vigente.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART.25 – Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART. 26 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle norme vigenti.